

**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI
DEL 30 GENNAIO 2026**

L'anno 2026 il giorno 30 gennaio 2026 alle ore 22.30 in Forlì si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione **Cervelli in Affitto - APS**, convocata per trattare il seguente Ordine del Giorno:

- 1) Proposta di modificare lo statuto ai sensi del D.Lgs n. 117/2017 e s.m.i.

Su designazione unanime degli intervenuti assume la presidenza dell'Assemblea il Presidente dell'Associazione Sig. Garofani Giacomo il quale chiama alle funzioni di Segretario la Sig. Ravaioli Martina.

Il Presidente rileva che la riunione è stata regolarmente convocata, che sono presenti n. 17 soci in proprio e n. 5 soci con delega per un totale di 22 soci presenti su n. 26 soci iscritti.

Pertanto ai sensi del vigente Statuto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare trattandosi di assemblea in seconda convocazione.

Passando alla trattazione dell'ordine del Giorno, il Presidente comunica che a seguito della ricezione della comunicazione dell'Ufficio Regionale del RUNTS, che rileva la necessità di modificare gli artt. 1, 5, 16, 19, 20, 30 dello statuto associativo ai fini dell'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, Sez. B) Associazioni di Promozione Sociale, ha ritenuto di dover convocare tempestivamente l'Assemblea dei soci per approvare le modifiche richieste.

Dopo la lettura degli articoli sopra richiamati, riformulati nel rispetto del Codice del Terzo Settore, l'assemblea con voto unanime delibera di approvare le modifiche e di redigere il testo del nuovo Statuto associativo che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Le modifiche statutarie approvate sono esenti dall'imposta di registro così come previsto dall'art. 82 comma 3 del Codice del Terzo Settore in quanto hanno lo scopo di adeguare lo statuto a modifiche o integrazioni normative.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e dell'allegato statuto e per la trasmissione al RUNTS.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

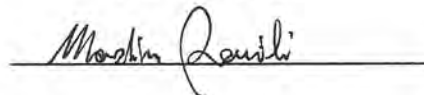
Non essendovi altro da deliberare, l'assemblea viene sciolta alle ore 23:10 previa approvazione del presente verbale.

IL PRESIDENTE





IL SEGRETARIO





AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Forlì-Cesena
Ufficio Territoriale di Forlì

Registrato a Forlì il 05 FEB. 2028
N. 83 Mod. 3 ☒ ESSENTE
Euro ☒ ESSENTE

L'ADDETTO AL SERVIZIO



Cervelli in Affitto - APS
STATUTO ASSOCIAZIONE TEATRALE

ALLEGATO ALL'ATTO

Reg. il 05 FEB. 2026

N. 83 SERIE 3

L'ADDETTO AL SERVIZIO

Art. 1

DENOMINAZIONE E SEDE

L'Associazione denominata Cervelli in Affitto (di seguito denominata Associazione), priva di personalità giuridica, ai sensi degli artt. 21 e 35 del Codice del Terzo settore (D. Lgs. 117/2017), svolge la propria attività in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, di una o più attività di cui al seguente art. 3, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

L'Associazione è un'Associazione di Promozione Sociale (APS) e un Ente del Terzo Settore (ETS) oltre che un centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apartitico, a carattere volontario e democratico.

L'Associazione non persegue finalità di lucro ed è pertanto vietata la distribuzione, anche indiretta o differita, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

La sede legale è nel Comune di Forlì (FC) e potrà istituire con delibera dell'Assemblea ordinaria sedi secondarie, amministrative e/o sezioni locali. La variazione di sede legale all'interno dello stesso Comune, deliberata dal Consiglio Direttivo, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2

**UTILIZZO NELLA DENOMINAZIONE DELL'ACRONIMO "APS" O
DELL'INDICAZIONE DI "ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"**

L'Associazione nel caso di iscrizione al Registro Regionale o RUNTS dovrà utilizzare obbligatoriamente l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.

Art. 3

FINALITÀ – ATTIVITÀ – RISORSE

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire al benessere psicofisico e alla crescita culturale e civile sia dei propri associati come dell'intera comunità.

Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui ci si possa impegnare per la promozione dei diritti civili e contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue le proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, come di seguito elencate:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore; sono settori particolari di interesse dell'Associazione:
 - quello teatrale in tutti i suoi ambiti (prosa, corti, improvvisazione, etc.);
 - quello musicale in tutte le sue forme di estrinsecazione (esibizioni dal vivo, musical, concerti, teatro musicale, teatro danza, etc.);
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo settore.

Art. 4

ATTIVITÀ SECONDARIE E STRUMENTALI

L'Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, individuate e deliberate dal Consiglio Direttivo, secondo criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune.

L'Associazione può svolgere attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore così come previsto dal D. Lgs. n. 117/2017.

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati, per i quali provvederà ad istituire apposito registro; potrà inoltre avvalersi, per il perseguimento delle proprie finalità, di

prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere, all'interno della sede sociale, attività di somministrazione ai soci di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare all'attuazione degli scopi istituzionali, così come previsto al comma 4 dell'art. 85 del D. Lgs. n. 117/2017.

Art. 5

I SOCI

Il numero dei soci è illimitato, ma in ogni caso non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche, le persone giuridiche e gli enti non aventi scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale.

Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa.

Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 6

RICHIESTA DI AMMISSIONE DEI SOCI

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo apposita domanda al Consiglio Direttivo, indicando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, recapito e codice fiscale, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà.

In caso di domanda di ammissione a socio presentata da persone giuridiche o da enti senza scopo di lucro, la stessa dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante pro tempore.

Art. 7

MODALITÀ DI AMMISSIONE DEI SOCI

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all'interessato. Sarà cura del Consiglio Direttivo ratificare periodicamente, e comunque non oltre sessanta (60) giorni dalla richiesta di iscrizione, le nuove ammissioni ed annotarle nel Libro Soci.

In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all'interessato entro sessanta (60) giorni dalla richiesta d'iscrizione; quest'ultimo entro i successivi trenta (30) giorni dalla notifica può proporre appello all'Assemblea dei Soci, che, se non appositamente convocata, dovrà pronunciarsi alla sua prima seduta utile.

Art. 8 **DIRITTI DEI SOCI**

I soci hanno la facoltà di:

- frequentare i locali dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- discutere e approvare il bilancio o, ricorrendone i presupposti stabiliti dalla legge, il rendiconto finanziario per cassa;
- discutere e votare sulle modifiche del presente Statuto;
- discutere e approvare eventuali regolamenti interni;
- eleggere ed essere eletti membri degli Organi Sociali, se decorsi almeno tre (3) mesi dalla data di iscrizione al Registro dei Soci;
- esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: Libro Soci, Libro dei Volontari, Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e degli altri Organi Sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo raccomandata A.R. o PEC con un preavviso minimo di quindici (15) giorni. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell'Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, concordati con un referente del Consiglio Direttivo. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall'Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l'esercizio del controllo. In ogni caso, l'Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017;
- votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche – purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

Per i soci di minore età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell'Associazione.

Art. 9
DOVERI DEI SOCI

Il socio è tenuto a:

- rispettare lo Statuto, il regolamento interno, le delibere degli organi sociali, nonché a mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede;
- versare alle scadenze stabilite la quota sociale annuale decisa dal Consiglio Direttivo;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio dell'Assemblea dei Soci;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi; non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.

Art. 10
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di socio si perde per:

- decesso o estinzione della persona giuridica/ente;
- mancato pagamento della quota sociale annuale anche dopo sollecito;
- recesso, da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- espulsione.

Art. 11
SANZIONI DISCIPLINARI

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azioni disciplinari nei confronti del socio che si renda responsabile di:

- inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- attentare in qualunque modo al buon andamento dell'Associazione;
- provocare gravi disordini durante le Assemblee;
- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua proprietà e pertinenza;
- arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottati condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i

valori sociali espressi all'art. 3 del presente Statuto. In caso di dolo il danno dovrà essere risarcito. Il Consiglio Direttivo può applicare a seconda della gravità dell'infrazione commessa:

- un richiamo scritto;
- il rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale;
- l'espulsione, da deliberarsi in seduta collegiale.

Art. 12

NOTIFICA DELLE SANZIONI - RICORSO

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente art. 11 dovrà essere reso noto al socio con raccomandata ordinaria, ovvero mediante Posta Elettronica Certificata. Contro ogni provvedimento disciplinare, è ammesso, entro trenta (30) giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorso al Presidente che lo porta all'attenzione della prima Assemblea utile per la decisione nel merito.

Nell'attesa della decisione sul ricorso il provvedimento è ritenuto in vigore a tutti gli effetti.

Art. 13

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile ed è costituito da:

- beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione;
- legati e lasciti diversi;
- fondo di riserva;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, entro i limiti compatibili con la normativa vigente.

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle sue attività:

- dalle quote sociali;
- da eventuali contributi associativi;
- da erogazioni liberali;
- da proventi per attività di raccolta fondi;
- da entrate da convenzioni;
- dai corrispettivi specifici di una o più attività di cui all'art. 3;
- dai corrispettivi specifici per le cessioni di beni e/o prestazioni di servizi agli associati, loro familiari e agli associati della medesima rete associativa nazionale;
- dai corrispettivi specifici per le attività di cui all'art. 4.

Resta fermo quanto disposto all'art. 1 del presente Statuto ed è comunque fatto salvo il divieto di distribuzione, anche in modo indiretto o differito, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Il patrimonio sociale, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Art. 14

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

L'esercizio finanziario si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei Soci entro il 30 aprile dell'anno successivo il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e – nei casi previsti dalla legge – dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il bilancio di cui al periodo precedente può essere redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa, ricorrendone i presupposti di legge.

In caso di comprovata necessità o impedimento può essere prevista una proroga che non vada oltre sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Art. 15

ORGANI SOCIALI

Sono Organi Sociali:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di Controllo e il Revisore legale, nei casi previsti dalla legge (organo eventuale);
- il Collegio dei Probiviri (organo eventuale).

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30 comma 5 del D.Lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 2397 del Codice Civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 16

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione a cui devono essere invitati tutti i soci ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Possono partecipare all'Assemblea dei Soci, con diritto di voto, tutti i soci che siano iscritti a libro soci ed in regola con il versamento della quota associativa.

È previsto l'intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea dei Soci:

- approva le linee generali del programma di attività e di indirizzo attinenti alla gestione sociale;
- approva il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto finanziario per cassa;
- approva i regolamenti eventualmente predisposti dal Consiglio Direttivo;
- elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione;
- nomina e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo dell'Associazione;
- nomina e revoca, quando previsto dalla legge, il soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti;
- nomina e revoca, laddove previsto, i componenti del Collegio dei Probiviri;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera, in caso di diniego, sulle ammissioni e, in caso di ricorso, sulle esclusioni;
- delibera sulle modifiche del presente Statuto con le maggioranze previste dall'art. 19;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dal presente Statuto o da eventuali regolamenti alla sua competenza.

Art. 17

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Presidente tramite avviso scritto almeno sette (7) giorni prima, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, utilizzando tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (e-mail, telefono, social media, etc.).

Art. 18

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dall'art. 20 e laddove applicabile dell'art. 31 ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata almeno un decimo ($\frac{1}{10}$) dei soci aventi diritto al voto. L'Assemblea straordinaria dovrà avere luogo entro trenta (30) giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Art. 19

VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, che non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima, la validità prescinde dal numero dei presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'Assemblea, validamente costituita.

Nelle Assemblee, ordinarie e straordinarie, hanno diritto di voto i soci iscritti nel Libro Soci ed in regola con il versamento della quota associativa. Per i soci di minore età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

Ciascun socio ha diritto ad un (1) voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due (2) soci.

Art. 20

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Per l'Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell'Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che non può aver luogo lo stesso giorno fissato per la prima, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno la maggioranza dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti.

Art. 21

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente. Il Presidente dell'Assemblea propone un Segretario verbalizzante nominato in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo ($\frac{1}{10}$) dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli Organi Sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto.

Del verbale e degli atti deliberativi dell'Assemblea dei soci verrà data informazioni agli stessi nelle forme e nei modi deliberati dal Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul Libro dei Verbali dell'Assemblea a cura del Segretario che li firma insieme al Presidente. Il Libro dei Verbali delle Adunanze Assembleari è reso disponibile per un esame consultivo dei soci richiedenti presso la sede dell'Associazione secondo quanto stabilito all'art. 8.

Art. 22

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei Soci tra i soci maggiorenni che non si trovino in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del Codice Civile e dure in carica tre (3) anni.

Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea dei Soci alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione.

È composto da un numero di soci non inferiore a cinque (5). Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Atto esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017

Alla prima riunione, dopo la sua elezione, procede alle nomine delle cariche sociali.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il Consiglio Direttivo, nell'ambito delle proprie funzioni, può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, purché economicamente sostenibili.

Art. 23

COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Le cariche sociali del Consiglio Direttivo sono:

- il Presidente, che ha il compito di convocare e presiedere il Consiglio Direttivo stesso;
- il Vicepresidente, che coadiuva il Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, ne assume le funzioni;
- il Segretario, che cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente;
- il Tesoriere, che cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione; in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e, a tal fine, ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di Bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della sua formale presentazione – per l'approvazione – all'Assemblea dei Soci.

Il Consiglio Direttivo può, inoltre, distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Art. 24

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno tre (3) volte all'anno. Il Consiglio Direttivo può essere convocato straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno un terzo ($\frac{1}{3}$) dei Consiglieri.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Componenti e le delibere sono approvate a maggioranza dei voti dei presenti. Se il Consiglio Direttivo è composto di soli tre membri occorre che siano tutti presenti per la validità della riunione.

È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Componenti.

Le votazioni normalmente sono palesi; possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un (1) solo componente. La parità di voti comporta la reiezione della proposta.

Delle deliberazioni assunte è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo ed è reso disponibile per un esame consultivo dei soci richiedenti presso la sede dell'Associazione.

Art. 25

COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri Organi associativi. In particolare, in Consiglio Direttivo:

- delibera la convocazione dell'Assemblea dei Soci;
- esegue le delibere dell'Assemblea dei Soci;
- formula i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei Soci;
- determina l'importo della quota sociale annuale;
- predispone il bilancio d'esercizio e documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore nella relazione di accompagnamento o nella relazione di missione; ricorrendone i presupposti di legge, il bilancio è redatto nella forma di rendiconto finanziario per cassa;
- delibera sulle richieste di ammissione a socio ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto;
- delibera circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci, di cui all'art. 11 del presente Statuto;
- predispone gli eventuali regolamenti da approvare in Assemblea;
- delibera su eventuali atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- individua le attività diverse da svolgere in conformità agli orientamenti espressi dall'Assemblea dei Soci;
- cura la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad esso affidati;
- ratifica eventuali provvedimenti urgenti adottati dal Presidente;
- delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale;
- decide le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto.

Art. 26

MODIFICHE DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere che ingiustificatamente non si presenta a tre (3) riunioni consecutive decade.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause, uno o più componenti del Consiglio Direttivo decada dall'incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione nominando il primo dei non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dello stesso Consiglio Direttivo; nell'impossibilità di attuare detta modalità, la prima Assemblea dei Soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio Direttivo decaduti.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio Direttivo decade.

In tal caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro sessanta (60) giorni.

Atto esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 D.Lgs. 117/2017

Art. 27

IL PRESIDENTE

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale, presiede l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo. Può, in casi d'urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima riunione del Consiglio Direttivo utile.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Presidente e del Consiglio Direttivo.

È, inoltre, tenuto a convocare l'Assemblea dei Soci per nuove elezioni nei casi previsti dall'art. 26.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

In caso di dimissioni del Presidente spetta al Vicepresidente convocare entro venti (20) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Art. 28

ORGANO DI CONTROLLO (eventuale)

L'Organo di Controllo, anche monocratico, è eletto al ricorrere dei requisiti previsti dal Codice del Terzo settore.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui sia obbligatoria la sua redazione, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del Codice del Terzo settore.

Nei casi previsti dal Codice del Terzo settore, l'Organo di Controllo, purché composto da revisori legali e in alternativa alla contemporanea nomina di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale, può assumere inoltre funzioni di revisione legale dei conti e:

- esercita il controllo contabile e verifica, nel corso dell'esercizio e con periodicità di norma trimestrale, la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione;
- verifica se il bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione, corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se tali scritture sono conformi alle norme che lo disciplinano;
- esprime con apposita relazione il giudizio sul bilancio d'esercizio, ovvero il rendiconto nei casi in cui sia prevista la relativa redazione;
- verifica sulla corrispondenza delle operazioni contabili ai deliberati e/o ai regolamenti corrispondenti.

L'Organo di Controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci. Elegge in suo seno il Presidente. Dura in carica tre (3) anni e i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento all'elezione quelle previste all'art. 2399 del Codice Civile; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso

L'Organo di Controllo, quando eletto in composizione collegiale, è composto da tre (3) membri effettivi e due (2) supplenti, eletti dall'Assemblea dei Soci. Elegge in suo seno il Presidente. Dura in carica tre (3) anni e i suoi componenti sono riconfermabili. Essi possono essere revocati solo per giusta causa dall'Assemblea.

I membri dell'Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all'Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; costituiscono cause di impedimento all'elezione quelle previste all'art. 2399 del Codice Civile; il componente dell'Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale, almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma 2 del Codice Civile.

Fermo restando il controllo contabile, all'Organo di Controllo può essere attribuita la revisione legale dei conti nei casi in cui essa sia obbligatoria ai sensi dell'art. 31 del Codice del Terzo settore.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Art. 29

COLLEGIO DEI PROBIVIRI (eventuale)

Il Collegio dei Probiviri costituisce l'organo interno di garanzia per giudicare su eventuali ricorsi, nonché quello di amichevole compositore nei casi di liti all'interno dell'Associazione.

I Probiviri sono nominati dall'Assemblea in un numero di tre (3) e sono rieleggibili.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o Revisore dei Conti.

Compiti del Collegio dei Probiviri è decidere, senza formalità di rito, entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso da parte di qualche socio, per controversie interne all'Associazione; l'esito è inappellabile.

Esprime altresì un parere obbligatorio ma non vincolante sull'esclusione dei soci che sono stati deferiti dal Consiglio Direttivo.

Art. 30

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

La decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa con il voto favorevole dei tre quarti ($\frac{3}{4}$) dei soci aventi diritto.

In caso di estinzione o di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa disposizione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe procedendo alla nomina di uno o più liquidatori, scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità.

È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

Art. 31
DISPOSIZIONI FINALI

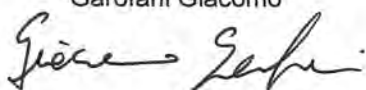
Per quanto non previsto dallo Statuto o dal Regolamento interno, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Forlì, 30 gennaio 2026

Il Presidente

Garofani Giacomo



Il Segretario

Ravaioli Martina

